



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia  
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa\_ud

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto USTPV n° 2693 del 28/07/2017;
- VISTE** le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale con nota inviata via pec in data 1/08/2017 alla Direzione Regionale per la Lombardia;
- VISTA** la documentazione fornita a questo Ufficio dagli avvocati di controparte con comunicazione dell'8/09/2017;
- PRESA VISIONE** della schermata dei verbali di udienza, dai quali si evince che le cause presso il TAR Lazio **R.G. n° 10617/2015, n° 10622/2015, n°10625/2015, n°10627/2015, n° 10629/2015, n° 10668/2015, n°10669/2015, n°10702/2015** sono state cancellate dal ruolo esclusivamente per la proposizione di motivi aggiunti e in attesa del pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, investita della questione relativa al diritto all'inserimento in GAE di diverse categorie di docenti;
- ACCERTATO** pertanto che la locuzione "*cancellazione dal ruolo*" è stata utilizzata in senso atecnico, non essendo intervenuta rinuncia al ricorso (se non con riguardo a singole posizioni) e non risultando il giudizio estinto bensì tuttora pendente;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti cautelari, precedentemente resi dal Giudice Amministrativo, **n° 5733/2016, n° 5734/2016, n° 5735/2016, n° 5739/2016, n° 5741/2016, n° 5742/2016, n° 5746/2016 e n° 5747/2016** restano produttivi di effetti;
- RITENUTO** di dover ripristinare l'inserimento in GAE con riserva dei destinatari dei sopra menzionati decreti TAR Lazio, ad esclusione dei ricorrenti Borsellino Iosella, Centonze Matteo, Ciciriello Stefano;
- VISTI** i precedenti decreti USTPV n° 2661/2017, n° 1931/2017, n° 2602/2017, con i quali i predetti ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso sono stati depennati dalle GAE;

**DISPONE**



### **Art. 1)**

Il **reinserimento con riserva** nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola secondaria di primo e/o secondo grado di questa provincia, per nomine a tempo indeterminato e determinato vigenti, dei ricorrenti di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento, con il punteggio e la posizione nel medesimo allegato indicati.

### **Art. 2)**

I docenti inseriti in GAE col presente decreto, se già inclusi nelle graduatorie di istituto di questa o di altra provincia, dovranno comparire anche nella **prima fascia** delle graduatorie medesime, con riserva e con il punteggio attribuito da questo Ufficio. Tale adempimento è a carico del Dirigente Scolastico della scuola capofila. L'inserimento in GAE e in graduatoria di istituto di I fascia è disposto nelle more della definizione del giudizio ed è subordinato a condizione risolutiva, in caso di esito dello stesso in senso favorevole all'Amministrazione; è fatta, quindi, espressamente salva la facoltà di revoca, annullamento e/o rettifica del presente decreto.

### **Art.3)**

I contratti che i Dirigenti Scolastici stipuleranno eventualmente con i docenti di cui al presente decreto, in virtù della chiamata da GAE o da graduatoria di istituto di I fascia, dovranno, pertanto, necessariamente contenere analoga espressa clausola risolutiva, in caso di definizione del giudizio di merito, al momento pendente, in senso favorevole all'Amministrazione.

### **Art.4)**

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente

Letizia Affatato



Firmato digitalmente da  
AFFATATO LETIZIA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA/80185250588

### **Allegati**

- Allegato 1 (doc, 39 kb)

